REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GIUNTA REGIONALE

L'ASSESSORE

Bologna, 27 novembre 1989

Prot.n.61.4.3/19191
GP/dr

AI SINDACI DEI COMUNI
DELL'EMILIA ROMAGNA

AI PRESIDENTI DELLE
UNITA' SANITARIE LOCALI

e.p.c.

ALL'ASSESSORE REGIONALE
ALL'AGRICOLTURA

ALL'ASSESSORE REGIONALE
ALL'AMBIENTE

ALLE AMMINISTRAZIONI
PROVINCIALI

ALLE PREFETTURE

AL MINISTERO SANITA'
D.G.S. VETERINARI

ALL'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO

ALLE SEZIONI PROV.LI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

ALLE ASSOCIAZIONI E
ORGANIZZAZIONI INTERESSATE

LORO SEDI

OGGETTO: DIRETTIVE PER IL CONTROLLO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI SUINI

In allegato si trasmette la Cicolare n.40 del 27.11.1989 per l'applicazione della Delibera della Giunta Regionale n.3919 del 25.7.1989 riguardante le direttive regionali per il controllo sanitario degli allevamenti suini.

L'ASSESSORE ALLA SANITA'
Riccarda Nicolini

SANITA
DIPARTIMENTO SICUREZZA SOCIALE

BOLOGNA VIALE ALDO MORO 30 TEL. 783 ...

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CIRCOLARE N. 40

OGGETTO: Direttive per il controllo sanitario degli allevamenti suini.
Applicazione della delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n.3919 del 25.7.1989.

A seguito della recente epidemia di afta epizootica ed in considerazione dei problemi di ordine sanitario ad essa connessi e dalla stessa evidenziati, la Giunta Regionale, con deliberazione n.3919 del 25.7.1989, ha ritenuto necessario emanare direttive per il controllo sanitario degli allevamenti suini, con l'obiettivo di rendere più incisiva ed efficace l'azione di sanità pubblica.

La Giunta Regionale infatti, considerati i problemi ed i rischi connessi ad una realtà regionale caratterizzata, specie in alcune importanti aree, da un'elevata concentrazione e densità zootecnica associate ad intensività produttiva ed intensità commerciale, ha ritenuto indispensabile formalizzare contenuti, obiettivi e metodologia operativa per il controllo sugli allevamenti suini, nella convinzione che un efficiente azione di vigilanza e controllo rappresenta il presupposto fondamentale per assicurare la difesa sanitaria degli allevamenti, l'igienicità delle produzioni e la tutela ambientale.

Ciò premesso è però importante sottolineare che le direttive regionali in questione, pur volte a rendere più incisivo e qualitativo l'impegno dei servizi sanitari nell'azione di controllo, contestualmente sono anche, e sopratutto, finalizzate a stimolare il realizzarsi, sul territorio regionale, di condizioni strutturali e funzionali di allevamento sempre più aderenti alle esigenze sanitarie e rispondenti ad obiettivi di qualità produttiva.

Da ciò ne consegue che i servizi interessati, in particolare il servizio veterinario, non possono e non dovranno limitarsi ad una mera e formalistica azione di controllo, ma piuttosto dovranno operare in modo che la costante e rigorosa att'vità sia anche strumento e occasione di puntuale informazione e responsabilizzazione dell'allevatore, fornendogli le necessarie motivazioni tecniche e culturali.

L'azione dei servizi pubblici dovrà essere volta a favorire, e quindi pretendere, in modo sempre

più generalizzato, condizioni di allevamento basate sulla razionalità e igienicità delle strutture e delle modalità di allevamento, nonchè sulla sistematica adozione di "programmi sanitari" volti ad assicurare la tutela sanitaria degli animali allevati e a garantire la salubrità delle produzioni.

Si tratta quindi, in altre parole, di indirizzare gli allevatori verso una puntuale e coerente gestione igienico-sanitaria degli allevamenti che, salvaguardando lo stato di salute e, più complessivamente, di benessere degli animali allevati, costituisca il presupposto per produzioni di adeguato livello qualitativo e quantitativo, in un contesto di compatibilità con le esigenze di salute pubblica.

In riferimento a quanto sopra, si ritiene con la presente di dover sottolineare l'importanza e l'utilità che gli allevamento dispongano di un'assistenza veterinaria, costante ed efficiente, tale da garantire agli allevatori il necessario supporto tecnico professionale.

La presenza di tale assistenza veterinaria deve consentire il realizzarsi di un costruttivo rapporto integrato tra il servizio pubblico, garante dell'attuazione del "progetto sanitario collettivo" ed il veterinario aziendale, garante all'interno dell'azienda dell'attuazione di un coincidente rapporto tra le esigenze produttive e quelle igienico-sanitarie.

Premesso quanto sopra e al fine di garantire l'omogenea ed uniforme applicazione delle direttive emanate, si forniscono di seguito le necessarie precisazioni e indicazioni.

A) <u>PRESCRIZIONI PER GLI ALLEVATORI</u> (ART.3 e 4)

In primo luogo è indispensabile che i Sindaci, di concerto con le UU.SS.LL., provvedano sollecitamente ad assumere i dovuti provvedimenti, con conseguente loro notifica agli allevatori di suini, al fine di dare corso all'applicazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della deliberazione regionale.

In particolare, per quanto riguarda i registri previsti dall'art.3, preme sottolineare che il provvedimento di istituzione degli stessi deve contenere, in modo esplicito, gli elementi e le modalità di registrazione cui gli allevatori e i veterinari devono attenersi e al riguardo si ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Per il registro di carico e scarico, pur rimandando a quanto già previsto dal D.M. 14.9.1981 e dalla circolare regionale n.40 del 26.8.1983, si ritiene utile ribadire, con la presente, che in esso devono figurare i seguenti dati:

- censimento, al momento dell'istituzione del registro e successivamente ogni mese, degli effettivi dell'allevamento, divisi per categoria e per reparto;
- data e numero dei suinetti nati;
- data, numero e categoria dei suini eventualmente morti, con indicazione delle cause e delle modalità di distruzione delle carcasse;
- data, numero e categoria dei suini venduti, con indicazione della destinazione;
- data, numero e categoria dei suini acquistati, con indicazione della provenienza e dei contrassegni di identificazione;
- data e numero dei suini eventualmente macellati per uso familiare.

Per il registro degli interventi veterinari, di nuova istituzione, è necessario precisare che alle registrazioni sono tenuti tutti i veterinari, siano essi liberi professionisti, dipendenti da enti o da aziende private o dipendenti pubblici, e indipendentemente dal motivo o dalla natura dell'intervento.

Tali registrazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera regionale, devono riportare, puntualmente ed esaurientemente, le indicazioni relative al motivo o alla natura dell'intervento, alla diagnosi presunta o accertata, ai trattamenti terapeutici o profilattici prescritti e praticati. Le registrazioni inoltre devono essere corredate, di volta in volta e a seconda dei casi, dalle ricette di prescrizione veterinaria, da eventuali referti di laboratorio e da quant'altro utile a documentare l'intervento veterinario.

Con il registro degli interventi veterinari, si è voluto attivare un importante e qualificante strumento che, oltre ad essere utile per l'attività di vigilanza, rappresenti anche l'occasione per instaurare una chiara e responsabile collaborazione tra i servizi pubblici, gli allevatori e i veterinari dediti all'assistenza; è auspicabile pertanto che per la sua puntuale

e corretta attuazione si concretizzi la fattiva disponibilità delle diverse componenti.

Per quanto riguarda poi l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.4, si precisa che il ricovero dei suini introdotti, per il periodo d'osservazione previsto, deve avvenire, preferibilmente, in strutture a sè stanti, distinte e isolate dalle normali strutture di ricovero, oppure, qualora ciò non sia possibile, in reparti delle strutture esistenti opportunamente isolati dal resto, sia strutturalmente che funzionalmente. In ogni caso tali strutture o reparti devono essere riservati esclusivamente al ricovero dei suini in introduzione e non possono essere adibiti al normale allevamento.

Eventuali utilizzi diversi di tali strutture, per esigenze particolari e contingenti, devono essere autorizzati dal servizio veterinario, che ne determina le condizioni.

Nel caso poi di allevamento il cui ciclo produttivo preveda un utilizzo delle strutture secondo il sistema del "tutto vuoto - tutto pieno", è possibile derogare dalle specifiche strutture d'isolamento a condizione che l'introduzione degli animali avvenga in un'unica soluzione, o comunque in tempi ravvicinati.

Le dimensioni delle strutture o reparti in questione devono ovviamente essere adeguate alle ordinarie esigenze dell'azienda e, pertanto, la loro idoneità va valutata tenendo conto dei dati produttivi storici e degli impegni programmatici dell'azienda.

In proposito, si coglie l'occasione per ribadire ancora una volta l'importanza, per un'efficace azione di vigilanza, del rispetto delle vigenti norme che fanno obbligo all'allevatore di segnalare al servizio veterinario ogni introduzione di animali nell'allevamento.

Per quanto riguarda poi l'obbligo previsto per gli allevatori di dotarsi di strutture e attrezzature per la disinfezione dei ricoveri e degli automezzi, si ritiene di dover precisare che le stesse devono essere tali da garantire la piena efficacia dei trattamenti.

Al riguardo è opportuno che i servizi veterinari forniscano agli allevatori le necessarie indicazioni tecniche circa le sostanze disinfettanti da impiegare.

B) ATTIVITA' DI CONTROLLO (ARTT. 1 e 2)

Le direttive regionali in questione prevedono dunque che gli allevamenti suini siano sottoposti a periodiche ispezioni sanitarie, effettuate congiuntamente dai servizi veterinario e di igiene pubblica.

Tali ispezioni devono costituire degli specifici momenti di verifica, ad integrazione degli accertamenti cui ciascun servizio è tenuto nell'ambito della normale attività di vigilanza e controllo di competenza.

Per quanto riguarda la periodicità delle ispezioni, si precisa che, fermo restando l'obbligo di rispettare la cadenza trimestrale, le UU.SS.LL. possono prevedere frequenze più ravvicinate per quegli allevamenti che, per tipologia e dimensione, possono essere considerati a "rischio sanitario".

Invece per gli allevamenti a carattere familiare, di modeste dimensioni, dopo la prima fase di attuazione delle direttive in questione, potranno essere previste cadenze d'intervento più dilazionate.

Considerata poi l'importanza di tali ispezioni, si ravvisa l'esigenza che i servizi veterinario e di Igiene pubblica provvedano alla loro esecuzione con personale sanitario, di adeguato livello e competenza, coadiuvato ove possibile da personale tecnico di vigilanza. Si ritiene altresì necessario che, nella prima fase sopratutto, lo stesso personale operi almeno su base distrettuale.

Di ciascuna ispezione eseguita dovrà poi essere redatto apposito verbale e, a tal fine, possono essere inizialmente utilizzate le "schede" già proposte ai servizi veterinari con circolare regionale n.24 del 24/6/86, opportunamente modificate e adeguate.

Dell'attività svolta dovrà poi essere trasmessa, dopo il primo trimestre d'attuazione e successivamente semestralmente, una relazione riassuntiva ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell' U.S.L., all'Amministrazione Provinciale e all'Assessorato Regionale alla Sanità.

Dopo la prima fase operativa, questo Assessorato Regionale, qualora necessario e comunque sulla base delle indicazioni e proposte dei servizi territoriali, potrà elaborare "schemi tipo" di verbale d'ispezione e di relazione riassuntiva.

I controlli sugli allevamenti, così come previsto dalla delibera regionale, devono essere finalizzati a verificare: lo stato sanitario e di benessere degli animali allevati, l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture e dei ricoveri d'allevamento, la rispondenza dei sistemi di stoccaggio e smaltimento delle deiezioni e la conformità, nella conduzione dell'allevamento , alle norme ed esigenze di profilassi zoosanitaria ed a quelle di salute pubblica.

Al riguardo quindi, nell'intento di assicurare l'efficacia degli interventi in un contesto di uniformità, si ritiene doveroso fornire i necessari indirizzi operativi.

B1) VERIFICA DELLO STATO SANITARIO DEGLI ANIMALI

Le ispezioni devono essere finalizzate sia a controllare lo stato sanitario degli animali allevati e sia a valutare complessivamente la situazione sanitaria dell'allevamento. Tali verifiche, pur se prioritariamente rivolte alle malattie infettive soggette a misure di polizia veterinaria, devono anche e comunque riguardare tutte quelle forme morbose, di natura infettiva e no, che possono verificarsi negli allevamenti suini.

Ciò premesso, in sede di ispezione, devono essere raccolte e valutate, anche mediante l'istituito registro degli interventi veterinari, tutti i dati e le informazioni riguardanti:

- eventuali forme morbose verificatesi negli ultimi tre mesi;
- l'utilizzo, ordinario e/o straordinario, di sostanze medicamentose e di presidi immunizzanti, con valutazione dell'efficacia degli stessi e verifica della regolarità d'impiego secondo le vigenti normative;
- le misure igieniche adottate, normalmente o straordinariamente, dall'allevatore;
- il tipo di assistenza veterinaria e tecnica di cui si avvale l'allevatore.

La competente e puntuale esecuzione delle succitate verifiche, completate e integrate dall'ordinaria attività di vigilanza, potrà e dovrà ovviamente consentire sia di perseguire a norma di legge le

eventuali irregolarità evidenziate e sia di impartire tutte quelle prescrizioni e indicazioni atte ad incidere positivamente sulla situazione sanitaria dell'allevamento.

B2) VERIFICA DELLE STRUTTURE E DEI RICOVERI DELL'ALLEVAMENTO

L'idoneità igienico-sanitaria e la razionalità delle strutture e dei ricoveri dell'allevamento, rappresenta il presupposto di primaria importanza per il successo delle strategie sanitarie nell'allevamento e quindi per assicurare adeguati livelli, qualitativi e quantitativi, nelle produzioni.

Da ciò ne consegue che la costante verifica della rispondenza igienico-sanitaria degli allevamenti e la conseguente adozione delle necessarie misure per la rimozione di eventuali carenze, costituiscono compiti primari dei servizi veterinari pubblici.

Ciò premesso, stante l'importanza della materia e per garantire la dovuta uniformità di valutazione, si ritiene di dover fornire alcuni indirizzi e criteri di massima, cui dovranno attenersi i servizi interessati nell'esecuzione delle periodiche ispezioni.

Innanzi tutto va precisato che, in sede di ispezione, le verifiche devono riguardare la strutturazione complessiva dell'allevamento e le condizioni strutturali e igieniche dei ricoveri.

Al riguardo va premesso che l'allevamento deve essere strutturato e quindi organizzato per rispondere il più possibile alle esigenze di profilassi, in un contesto di razionale ed efficiente produttività.

In primo luogo pertanto si sottolinea l'esigenza che l'allevamento, per quanto possibile, sia articolato in ricoveri e reparti, separati e autonomi, per fasi di allevamento (ad es.: fecondazione, gravidanza, parto-allevamento, svezzamento, accrescimento, ingrasso).

Nell'allevamento poi devono essere adottati tutti gli accorgimenti, strutturali e organizzativi, e impiegate le necessarie attrezzature per assicurare il più possibile la difesa sanitaria dell'allevamento e limitare il rischio di diffusione, tra i reparti, di eventuali malattie infettive.

In proposito particolare importanza riveste il controllo sui mezzi di trasporto e le persone che ordinariamente, e spesso necessariamente, frequentano gli allevamenti per il trasporto di animali, per il rifornimento di mangimi, per il ritiro di eventuali spoglie animali o altri scarti d'allevamento.

A tal fine, ferma restando l'esigenza di procedere puntualmente alla disinfezione dei mezzi di trasporto all'ingresso in azienda, si ritiene comunque necessario che in ogni azienda si tenda a riservare appositi settori, ad adeguata distanza dei ricoveri animali, per le operazioni di carico e scarico animali e per il rifornimento dei mangimi, oppure, ove possibile, sarebbe opportuno che la zona sede dei ricoveri animali fosse adeguatamente recintata così da creare, tra la zona e l'accesso all'azienda, una "zona filtro" riservata alle strutture necessariamente aperte all'esterno (abitazione, spogliatoio, uffici, pesa ecc.) e ai mezzi di trasporto.

Per quanto riguarda in particolare il deposito delle spoglie animali destinate alla distruzione, si precisa che esso comunque deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta e collocati in settori dell'azienda separati, e il più possibile lontani, dagli altri impianti e strutture, e comunque in modo che l'ingresso e il percorso in azienda degli automezzi per il ritiro sia ridotto al minimo indispensabile, o addirittura possa essere evitato.

Le aree aziendali di sosta degli automezzi e quelle prospicenti gli accessi di ricovero devono essere adeguatamente pavimentate per consentire un'efficace pulizia e il regolare deflusso delle acque di lavaggio.

Un cenno particolare poi meritano gli allevamenti suini annessi a caseifici, per i quali la verifica d'idoneità deve essere finalizzata sia agli aspetti zoosanitari e a quelli di tutela della salute pubblica. In particolare si precisa che, fermo restando il possesso dei requisiti precedentemente indicati per gli allevamenti, è indispensabile che vi sia una adeguata separazione strutturale e funzionale, tra l'attività e le strutture zootecniche e quelle di lavorazione del latte. Nel caso poi di somministrazione agli animali del siero di latte, l'azienda deve disporre di attrezzature per il trattamento termico del siero o di strutture per lo stoccaggio dello stesso per 24 ore prima della sua utilizzazione per l'alimentazione degli animali.

In sede di verifica sanitaria degli allevamenti inoltre, particolare attenzione va riservata alle

strutture e agli impianti adibiti al deposito e alla produzione di mangimi.

In particolare, per tali strutture e impianti, deve esserne verificata la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari e tecnici, previsti dalla vigente normativa in materia, così da valutarne l'idoneità sia agli effetti della igienicità e salubrità dell'alimentazione animale che per quanto riguarda la tutela della salute del personale addetto.

Per quanto riguarda la verifica delle condizioni strutturali e igieniche dei ricoveri è opportuno premettere che tale verifica deve riguardare il possesso di requisiti necessari alle esigenze zoosanitarie e comunque di benessere degli animali allevati, nonchè a quella di tutela della salute degli addetti all'allevamento.

Ciò premesso, si forniscono di seguito alcuni indirizzi e parametri di massima cui i servizi dovranno attenersi in sede di avlutazione dell'idoneità dei ricoveri animali.

In primo luogo va sottolineata l'indubbia importanza che riveste il microclima ambientale dei ricoveri sullo stato di salute e di benessere degli animali, i ricoveri pertanto devono essere costruiti e attrezzati in modo da garantire agli animali adeguate condizioni ambientali.

In particolare le strutture e attrezzature devono consentire di:

- assicurare adeguate condizioni di temperatura, a seconda dei vari reparti, evitando sopratutto temperature troppo basse o elevate o comunque che gli animali siano soggetti a "stress termici";
- mantenere idonee condizioni igrometriche, evitando la formazione di acque di condensa e tenendo conto che, indicativamente, il grado igrometrico può variare dal 50% al 70%;
- assicurare idonee condizioni di areazione e ventilazione, evitando afflussi diretti di aria contro gli animali;
- mantenere la polverosità ambientale e la concentrazione di gas nocivi nell'aria entro i limiti di innocuità per gli animali e per gli addetti all-allevamento.

Qualora l'allevamento disponga di un sistema di ventilazione forzata, il rispetto delle idonee condizioni ambientali deve essere garantito anche in caso di guasto all'impianto.

L'ambiente di ricovero deve essere adeguatamente illuminato, preferibilmente con luce solare; deve comunque essere disponibile un illuminazione artificiale, sufficientemente intensa, per esaminare gli animali in qualsiasi momento.

E' raccomandabile comunque di non prolungare artificialmente oltre le 16 ore su 24 il periodo luce.

L'utilizzazione di lampade a raggi ultravioletti, non può fare le veci della luce naturale nè di quella artificiale; la distanza di dette lampade dagli animali si ritiene non debba essere inferiore a m.1,5 e comunque deve essere evitata l'irradiazione diretta degli animali. E' necessario spegnere queste lampade quando il personale entra e permane nei ricoveri.

Per quanto riguarda poi i requisiti strutturali e igienici dei ricoveri e delle relative attrezzature, si ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni di massima.

Innanzi tutto i ricoveri animali devono strutturalmente essere confortevoli e tali da poter essere facilmente e accuratamente puliti e disinfettati.

I pavimenti devono essere lisci e regolari, ma senza essere sdrucciolevoli. Qualora vengano utilizzati pavimenti a travetti, perforati o a griglia, questi devono essere tali da non causare lesioni agli animali e devono consentire loro di stare in piedi e caricarvisi senza sforzo. Essi inoltre devono essere adeguati alle dimensioni e al peso degli animali e costituire una superficie rigida, piana e stabile.

Nei comparti (baste, gabbie ecc.) dove sono ricoverati i suini, deve essere evitato il ristagno delle deiezioni e in essi deve essere consentito ad ogni suino di utilizzare zone separate per il riposo e la defecazione, sopratutto la zona di riposo deve essere mantenuta pulita e asciutta.

I comparti di allevamento devono essere dotati di strutture, per l'alimentazione e l'abbeveraggio, adeguati alle esigenze degli animali e tali da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua.

Si ritiene poi indispensabile che i ricoveri siano dotati di adeguate strutture o attrezzature per facilitare la corretta esecuzione dei trattamenti profilattici o terapeutici.

Va inoltre sottolineata l'esigenza che le strutture dei ricoveri siano tali da consentire facilità nello spostamento o evacuazione degli animali per necessità o emergenze di ordine sanitario.

In sede di valutazione dell'idoneità dell'allevamento, non si può prescindere, inoltre, da un attenta verifica del sussistere di un corretto rapporto, nei ricoveri, tra spazio disponibile e numero dei suini allevati, precisando altresì che tale verifica deve essere correlata a quella riguardante la corretta organizzazione, distribuzione e dimensione dei reparti destinati alle varie fasi di allevamento.

Al riguardo si ritiene necessario, in primo luogo, che gli allevamenti, sopratutto in alcune fasi di allevamento, siano organizzati secondo la tecnica del "tutto vuoto - tutto pieno", con conseguente articolazione strutturale degli edifici in reparti, ambienti, settori e comparti, per il ricovero di gruppi omogenei di animali, opportunamente dimensionati onde consentire, nel succedersi dei gruppi, adeguati periodi di vuoto sanitario (7-14 gg.), necessari alla sanitizzazione degli ambienti e delle strutture.

Per quanto riguarda poi la densità nei ricoveri degli animali allevati in gruppo, premesso che si ritiene opportuno e necessario tendere alla costituzione di gruppi con un numero contenuto di animali (non oltre 20 capi), si precisa che vanno evitate assolutamente le situazioni di sovraffollamento e comunque quelle nelle quali, in base alle caratteristiche (strutturali e ambientali) e alle dimensioni dei ricoveri, il numero degli animali allevati sia da ritenersi incompatibile con il benessere degli animali o tale da compromettere addirittura il loro stato di salute.

A tal fine pertanto, in sede di ispezione vanno attentamente valutate le correlazioni tra densità degli animali e situazione sanitaria dell'allevamento.

In proposito, al fine di raccogliere elementi utili per un'eventuale emanazione di specifici atti di indirizzo o normativi su tale importante aspetto, i servizi veterinari sono invitati a verificare la situazione esistente negli allevamenti alla luce dei parametri indicativi relativi al rapporto suino/superficie di cui all'allegato 1, valutandone quindi le implicazioni nella realtà.

B3) VERIFICA DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI

La verifica dell'idoneità dei sistemi di stoccaggio e smaltimento delle deiezioni animali, riveste ovviamente notevole importanza sia per le implicazioni di ordine zoosanitario che per quelle riguardanti la tutela della salute pubblica.

Ciò premesso, in sede di ispezione deve essere verificato che la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento delle deiezioni avvenga con strutture e impianti idonei e comunque nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa in materia.

In particolare, va sottolineata l'esigenza che nell'allevamento le linee di raccolta e trasporto dei liquami siano disposte in modo tale da evitare il coinvolgimento di più edifici. Ne consegue quindi che la rete di raccolta degli scarichi deve essere basata su uno schema che preveda per ogni ricovero un accesso indipendente ai collettori principali che devono essere esterni agli edifici. Anche all'interno del medesimo edificio è bene evitare il passaggio di liquame da un reparto all'altro.

Per quanto riguarda poi l'idoneità degli impianti e dei sistemi di stoccaggio e smaltimento dei liquami, si rimanda alle condizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente e alle istruzioni e indicazioni già emanate in proposito.

B4) VERIFICA SULLA CONDUZIONE DELL'ALLEVAMENTO

La tutela igienico-sanitaria degli allevamenti, oltre a pretendere razionalità e idoneità delle strutture, è imprescindibilmente legata ad adeguati e coerenti comportamenti degli allevatori nella gestione degli allevamenti stessi.

Ciò premesso, ne consegue l'esigenza di costanti controlli sanitari al fine di verificare che la conduzione degli allevamenti sia improntata al pieno rispetto delle regole igienico-sanitarie e delle misure di profilassi.

In particolare, si ritiene debbano essere oggetto di verifica sopratutto i seguenti aspetti:

- gli animali devono essere accuditi da un sufficiente numero di addetti e con modalità,

organizzative e operative, tali da tutelare lo stato di salute e il benessere degli animali e idonee a ridurre al minimo i rischi di diffusione, tra i reparti, di eventuali malattie infettive;

- gli animali devono essere alimentati e abbeverati in modo adeguato alle loro esigenze, nonchè adottando le misure necessarie ad assicurare la igienicità e la salubrità degli alimenti e dell'acqua;
- nell'allevamento devono essere assicurate adeguate condizioni di pulizia ed igiene e, in particolare, deve essere attuata una sistematica ed efficiente lotta contro gli insetti e i roditori;
- nell'allevamento devono essere adottate sistematiche e adeguate misure di profilassi igienico-sanitaria, attuando, in particolare, un costante controllo sui mezzi di trasporto e sulle persone, nonchè rigide limitazioni all'accesso ai ricoveri;
- nell'allevamento devono essere puntualmente rispettate le prescrizioni di profilassi e polizia veterinaria, con particolare riguardo a quanto previsto in materia di denuncia delle malattie infettive e diffusive e di spedizione o introduzione di animali.

PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Qualora nell'attività di controllo si rilevino, a carico degli allevamenti, deficienze e carenze igienico-sanitarie o comunque situazioni che possano comportare giudizi sfavorevoli circa l'idoneità dell'intero allevamento o di parte dello stesso, i servizi dovranno attivare quanto necessario a rimuovere gli inconvenienti rilevati e realizzare adeguate condizioni di allevamento.

In particolare, fatto salvo l'obbligo per i servizi di procedere a norma di legge nei casi di accertate violazioni alle vigenti normative in materia sanitaria e ambientale, si precisa che le eventuali deficienze e carenze rilevate in sede di ispezione devono essere comunicate all'allevatore, con contestuale indicazione degli interventi necessari e specificazione delle priorità.

Al riguardo, richiamando quanto già indicato in premessa circa l'esigenza di favorire negli allevamenti l'adozione sistematica di "programmi sanitari", si ritiene qualificante e indispensabile che tra i servizi

pubblici e gli allevatori, supportati questi dai propri tecnici di fiducia, si concordino formalmente programmi che prevedano tempi e modalità sia per il miglioramento strutturale dell'allevamento e sia per l'atttuazione di piani di profilassi, controllo o eradicazione nei confronti di malattie infettive e più in generale di miglioramento della situazione sanitaria complessiva.

Tali programmi formali dovranno quindi rappresentare il concreto strumento di collaborazione tra servizi e allevatori.

Al riguardo preme precisare che i tempi di attuazione dei succitati programmi dovranno comunque essere compatibili con quelli previsti dalla vigente normativa o con quelli che verranno fissati da normative regionali, nazionali e comunitarie.

Si precisa inoltre che la definizione formale e l'attuazione di tali programmi costituirà requisito prioritario per l'accesso ai finanziamenti pubblici di sostegno e incentivazione all'innovazione tecnologica degli allevamenti.

Nel caso poi di allevamenti giudicati inidonei per gravi carenze igienico-sanitarie o qualora si rilevino situazioni di pericolo per la salute pubblica, i servizi interessati devono darne immediata comunicazione al Sindaco competente per territorio, segnalando le carenze e gli inconvenienti rilevati e indicando gli interventi necessari alla loro rimozione. Il Sindaco, sulla base di tali segnalazioni, provvederà formalmente alle necessarie prescrizioni o ad adottare quei provvedimenti ritenuti necessari o che risultino dovuti a norma di legge.

A conclusione della presente, nel raccomandare la puntuale applicazione di quanto previsto dalla delibera regionale, nello spirito e secondo le indicazioni qui fornite, si resta in attesa di un urgente riscontro nonchè di eventuali osservazioni e suggerimenti.

L'ASSESSORE ALLA SANITA'
Riccarda Nicolini

ALLEGATO 1

PARAMETRI INDICATIVI RIGUARDANTI IL RAPPORTO NUMERO DI SUINI/SUPERFICIE DISPONIBILE

- 0,2 mq per i suini di peso medio pari o inferiore a 20 kg
- 0,3 mq per i suini di peso medio compreso tra 20 kg. e 30 kg
- 0,4 mq per i suini di peso medio compreso tra 30 kg. e 50 kg
- 0,65 mq per i suini di peso medio compreso tra 50 kg. e 110 kg
- 1,0 mq per i suini di peso medio compreso tra 110 kg. e 140 kg
- 1,2 mq per i suini di peso superiore a 140kg.

Progr. n. 3919

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Questo giorno di martedì 25 (venticinque) del mese di luglio dell'anno 1989 (millenovecentottantanove) si è riunita nella residenza di Viale Silvani, 6, la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1)	DEL MONTE MARIO	- Presidente
2)	ALBERTINI RENATO	- Assessore
3)	BERSANI PIER LUIGI	- "
4)	BOTTINO FELICIA	- "
5)	CASTELLUCCI FEDERICO	- "
6)	CEREDI GIORGIO	- "
7)	CHICCHI GIUSEPPE	- "
8)	CORTICELLI GIUSEPPE	- "
9)	SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA	- "
10)	ZAGATTI ALESSANDRA	- "

Presiede l'Assessore DEL MONTE MARIO designato, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma dello Statuto, a sostituire il Presidente della Giunta regionale, GUERZONI LUCIANO, assente, con Decreto n. 525 del Presidente stesso, in data 21 luglio 1989.

Funge da Segretario l'Assessore BERSANI PIER LUIGI.

Progr. n. 3919 Delib. n. 166

OGGETTO: DIRETTIVE PER IL CONTROLLO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI SUINI.

Prot. n. 61.4.1/11483

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la delibera di Giunta n. 3005 in data 20.6.89 immediatamente eseguibile in corso di approvazione da parte della CCARER;

Ritenuto, per consentirne una piu' puntuale applicazione, di dover urgentemente apportare alcune modifiche al testo della medesima sulla base anche di pareri espressi in tal senso da servizi e organizzazioni del settore;

Ritenuto altresi', per una piu' agevole lettura doverla riadottare nel testo integrale come sopra modificato;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.54, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge 23.12.78, n. 833;

Vista la Legge 10.5.76, n. 319 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le LL.RR.: 23.1.83, n. 7, 23.3.84, n.13 e 28.11.86, n. 42;

Su proposta dell'Assessore alla Sanita' Riccardo Nicolini;

A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

La delibera di Giunta n. 3005 del 20.6.89 e' cosi' modificata:

Art. 1 - su tutto il territorio regionale, gli allevamenti suini devono essere periodicamente sottoposti ad ispezione sanitaria, da parte dei servizi veterinari e di igiene pubblica delle UU.SS.LL., per verificare:

- lo stato sanitario degli animali allevati;

- l'idoneita' igienico-sanitaria delle strutture e dei ricoveri dell'allevamento;

- il rispetto delle esigenze di benessere degli animali allevati;

- il rispetto delle condizioni poste in sede di autorizzazione per quanto attiene i sistemi di stoccaggio dei liquami, i piani di spandimento e comunque i sistemi di smaltimento degli stessi;

- il rispetto delle norme vigenti in materia di profilassi e polizia veterinaria, e, comunque, delle disposizioni riguardanti la conduzione dell'allevamento;

Art. 2 - alle ispezioni di cui al precedente articolo i servizi interessati provvedono congiuntamente e indipendentemente dagli specifici accertamenti, ordinari e straordinari, che ad essi competono.
La periodicita' di tali ispezioni e' stabilita dalle UU.SS.LL. sulla base di piani mensili e in modo che tutti gli allevamenti siano ispezionati trimestralmente;

Art. 3 - in ogni allevamento suino, oltre al registro di carico e scarico reso obbligatorio ai sensi del D.M. 14.9.81 e attuato con le modalita' di cui alla Circolare della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 26.8.83, deve altresi' essere resa obbligatoria, con provvedimento del Sindaco, la tenuta di un registro degli interventi veterinari in azienda effettuati a qualsiasi titolo con indicazione del motivo dell'intervento, della diagnosi accertata o presunta, dei trattamenti terapeutici o profilattici prescritti e praticati.
Le suindicate registrazioni devono essere eseguite a cura del veterinario che ha effettuato l'intervento.
I proprietari di allevamenti suini, entro 15 giorni, dalla notifica del suindicato provvedimento, devono segnalare al servizio veterinario della U.S.L. competente il nominativo del veterinario di cui normalmente si avvalgono, specificandone il tipo di rapporto in atto;

Art. 4 - in ogni allevamento devono essere riservate strutture destinate specificatamente al ricovero, per almeno 15 giorni, dei suini introdotti, prima della loro immissione nei normali reparti di allevamento.
Tali strutture devono essere completamente separate dai normali ricoveri di allevamento. Ogni allevamento deve essere dotato di strutture per la disinfezione dei ricoveri e degli automezzi in entrata e uscita dall'allevamento;

Art. 5 - l'accertata inosservanza delle disposizioni in materia di polizia veterinaria e di igiene pubblica e ambientale e' punita a norma di legge.

a voti unanimi e palesi;

delibera inoltre

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10.2.1953, n. 62 per i motivi urgenti in premessa specificati.

- - - - - - -

o m i s s i s

3919

Verbale letto ed approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE : M. DEL MONTE

IL SEGRETARIO : P.L. BERSANI

25 luglio 1989

Copia conforme ad uso amministrativo.

L'ASSESSORE SEGRETARIO
PIER LUIGI BERSANI

Giunta della Regione Emilia-Romagna